

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(Omissis);

Decreta:

Art. 1.

1. Le Ambasciate d'Italia nel Principato di Monaco e nella Repubblica di San Marino nell'ambito delle funzioni di ufficio consolare previste dall'art. 39, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, esercitano le funzioni notarili limitatamente ai seguenti casi:

- a) ricezione di testamenti pubblici e segreti, a richiesta di cittadini italiani;
- b) ricezione di atti che rivestono caratteri di necessità e d'urgenza e per i quali il capo dell'ufficio consolare accerta che sussiste un'oggettiva e comprovata impossibilità di rivolgersi a un notaio in loco o in Italia e che il ritardo può recare pregiudizio al cittadino italiano richiedente.

2. L'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede, nell'ambito delle funzioni di ufficio consolare previste dall'art. 39, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, non esercita le funzioni notarili.

Art. 2.

1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dà notizia del presente provvedimento mediante i siti internet istituzionali.

2. L'art. 1 si applica a decorrere dal 1° agosto 2021.

3. Con proprio decreto, il direttore generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie può disporre una o più proroghe del termine di cui al comma 2, di durata complessiva non superiore a cinque mesi, in relazione all'andamento della situazione sanitaria e alle conseguenti restrizioni ai movimenti stabilite dalle autorità competenti.

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo ai fini della registrazione.

Roma, 16 giugno 2021

Per il Ministro
Il Sottosegretario di Stato
Della Vedova